

## DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le  
OSTIA SCACCHI ASD  
Via Galli della Mantica n. 44  
00122 Roma (RM)  
C.F. 97762670582

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Carta d'Identità n.  
\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_/\_\_\_\_\_, cellulare  
\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore  
\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

### CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio all'Associazione "OSTIA SCACCHI associazione sportiva dilettantistica".

Inoltre, il/la sottoscritto/a

### DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto (stampato sul retro di questo foglio) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell'attività scelta;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie;
- di acconsentire alle fotografie e/o riprese video del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OSTIA SCACCHI - ASD"

**Art. 1)** Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: "OSTIA SCACCHI – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana.

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Roma (RM), Via Gali della Mantica n. 44

**Art. 3)** L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

**Art. 4)** Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche di scacchi, con particolare riguardo verso il settore giovanile, al fine di:

- offrire ai giocatori ed amatori del gioco un ritrovo onde poter sviluppare un'attività inerente gli scacchi;
- propagare la passione del gioco fra i cittadini senza distinzione di grado e condizioni sociali;
- valorizzare ed incrementare il gioco degli scacchi.

Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti ed operazioni oltre ad intraprendere tutte le iniziative utili e necessarie alla sua realizzazione. A titolo esemplificativo, potrà:

- organizzare la formazione e la preparazione di squadre, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro, con le finalità e l'osservazione delle norme e delle direttive emanate dal CONI e della Federazione Scacchistica Italiana.
- partecipare a gare, tornei e campionati;
- organizzare attività sportive e ricreative, corsi, manifestazioni e competizioni, sfide individuali e a squadre, studi teorici e analitici del gioco, gruppi di problemisti;
- gestire, condurre impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva e ricreativa, compresa la loro manutenzione;
- istituire corsi di formazione e di addestramento;
- effettuare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica degli scacchi, quali ad esempio i centri estivi, avviare e mantenere rapporti con organizzazioni aventi finalità eguali, indire ogni altra manifestazione intesa a diffondere la conoscenza del gioco degli scacchi.

Dati gli scopi sociali i locali dell'associazione saranno usati prevalentemente per attività rivolte ai giovani fino a 16 anni di età; tali attività avranno sempre la precedenza sulle attività rivolte ad un pubblico adulto.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale in rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Le attività istituzionali dell'Associazione potranno essere svolte nei confronti dei soci della ASD ma anche nei confronti di tesserati alle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva cui l'ASD dovesse affiliarsi, in conformità con quanto stabilito dalle normative vigenti.

**Art. 5)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

**Art. 6)** Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

**Art. 7)** L'ammissione all'Associazione potrà avvenire con domanda dell'interessato sulla quale delibera senza appello il Consiglio Direttivo, previo accertamento della spiccata moralità del richiedente e dell'assenza di incompatibilità. La domanda di ammissione comporta obbligatoriamente l'autorizzazione dei soci ad essere ripresi in fotografie e/o video, anche se minori, effettuati ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. La domanda di ammissione comporta inoltre obbligatoriamente l'autorizzazione alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del socio, anche se minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Art. 8)** Tutti i soci hanno diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

partecipare liberamente all'elezione degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo di cui all'art. 2538 comma 2 del codice civile (principio già contenuto nel previgente art. 2532 comma 2 codice civile).

godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Statuto.

**Art. 9)** Ogni associato ha il dovere di:

a) accettare ed osservare il presente statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

b) corrispondere all'Associazione le quote sociali annuali nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo; tali quote, così come qualsiasi altro contributo associativo, non sono trasmissibili né rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

c) difendere il buon nome dell'Associazione e comportarsi correttamente e sportivamente sia all'interno che fuori dell'Associazione;

d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

**Art. 10)** La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione, o in alternativa il divieto di accesso ai locali dell'Associazione, è prevista quando il socio non ottemperò alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione, o in alternativa il divieto di accesso ai locali dell'Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

**Art. 11)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**Art. 12)** Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

**Art. 13)** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 14)** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

**Art. 15)** Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potersi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa o per alzata di mano o per appello nominale oppure con voto segreto.

**Art. 16)** All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti, come previsto dall'art.20; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**Art. 17)** L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

**Art. 18)** L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 19)** Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti sono inviati ai soci via posta elettronica.

**Art. 20)** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. I membri del consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

**Art. 21)** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; la nomina di direttori, allenatori e responsabili; la delibera in merito ai rimborsi spese degli atleti, allenatori ed associati; la richiesta di sovvenzioni e sussidi; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

**Art. 22)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con posta elettronica almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Il Consiglio direttivo è comunque validamente insediato anche quando tutti i membri siano riuniti e decidano all'unanimità la volontà di lavorare in seduta straordinaria. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche in qualsiasi sede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art.23)** Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e curare tutto quanto a lui delegato dagli organi sociali e sottoscrivere tutti gli atti inerenti l'Associazione.

**Art. 24)** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

**Art. 25)** Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da: quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci; eventuali entrate di carattere commerciale; eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici, ivi comprese le donazioni che possono arrivare con il 5x1000; eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

**Art. 26)** Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 27)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

**Art. 28)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 29)** Gli Associati s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte dell'Associato, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo di comune accordo fra i primi due.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro o in caso della parte soccombente, la controversia verrà devoluta all'Assemblea Generale degli Associati riunita in seduta ordinaria il cui giudizio sarà inappellabile. Il Collegio Arbitrale giudicherà "ex bono ex aequo" senza formalità di procedura. Il ricorso all'Assemblea deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

**Art. 30)** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

**Art. 31)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.